

CONSEGUENZE SU SERVIZIO SCOLASTICO, DOCENTI E ATA

In occasione delle **consultazioni elettorali e referendarie** molti istituti/plessi sono chiusi per ospitare i seggi. In questi casi si ripropone la questione dell'**organizzazione del servizio** e delle **ricadute sugli obblighi del personale** (docente e ATA). Importante il ruolo delle **relazioni sindacali** a livello di istituzione scolastica.

Nella nostra scheda, l'**esame delle casistiche più diffuse**.

CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

Nel caso in cui l'intera scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale o referendaria, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino "*esigenze di funzionamento*", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti *secondo criteri che sono oggetto di confronto sindacale a livello di istituto*.

CHIUSURA DI UNA SCUOLA, PLESSO O SEDE UBICATA NELLO STESSO O IN DIVERSO COMUNE, CON MANTENIMENTO DELL'APERTURA DELLA SEDE CENTRALE

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso interessata, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano "*effettive e straordinarie esigenze di funzionamento*".

Tale impiego deve essere limitato allo stretto necessario e regolato come segue:

- se la sede chiusa è nello stesso comune: l'utilizzo del personale deve essere oggetto di *confronto sindacale* a livello di istituto.
- se la sede chiusa è in un comune diverso: la materia rientra nella *contrattazione integrativa d'istituto*.

CHIUSURA DI UN SINGOLO PLESSO O SUCCURSALE DI UNA SCUOLA CON PIÙ SEDI, MA NON DELLA SEDE CENTRALE

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano effettive esigenze di funzionamento (es. sostituzioni di assenti). I criteri di utilizzo del personale non possono essere decisi in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma devono essere *regolati* come segue:

- *confronto sindacale* a livello di istituto: se tutte le sedi (centrale e plessi) si trovano nel medesimo comune
- *contrattazione integrativa d'istituto*: qualora il plesso/sezione interessato sia ubicato in un comune diverso rispetto alla sede centrale.

CHIUSURA DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, OVVERO SOSPENSIONE DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ DIDATTICHE, MA SENZA LA CHIUSURA DELLA PRESIDENZA E SEGRETERIA

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per l'allestimento dei seggi, ma alcune aule e/o parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; c'è l'obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché a quelle aggiuntive, se già programmate nel piano annuale delle attività, secondo l'orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali.

Con l'apertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento. L'utilizzo del personale, viene disposto dal dirigente scolastico ma previo *confronto sindacale a livello di istituzione scolastica*.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dell'edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione e sovente con ingresso separato (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare l'esempio) con i docenti in regolare servizio, secondo l'orario programmato. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

CHIUSURA DELLA SCUOLA CON PRESIDENZA E SEGRETERIA MA NON DI ALTRI PLESSI, SUCCURSALI O SEZIONI STACCATE

Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attività didattica. Anche in questo caso il dirigente dovrà far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede) previo:

- *confronto sindacale* se tutte le sedi (centrale e plessi) si trovano nel medesimo comune
- *contrattazione integrativa d'istituto*: qualora il plesso interessato sia ubicato in un comune diverso rispetto alla sede centrale.

RICORSO ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Non può esserci alcun ricorso alla didattica a distanza nelle giornate di chiusura o semi-chiusura delle scuole/plessi e nemmeno in caso di sospensione delle lezioni, in quanto lo svolgimento della DAD (poi DDI) era stato espressamente disposto, a partire dal DPCM 4 marzo 2020, esclusivamente nel contesto dell'emergenza pandemica.

SVOLGIMENTO A DISTANZA DEGLI SCRUTINI

Le giornate di chiusura delle scuole/plessi per le consultazioni elettorali possono altresì coincidere con il calendario delle operazioni di scrutinio intermedio o finale. Tali riunioni devono essere, sempre e comunque, svolte "in presenza", se necessario anche ri-organizzando date e disponibilità nelle sedi funzionanti, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i docenti dei consigli di classi convocati.

Infatti, il [CCNL 2019-2021](#) ha previsto all'articolo 44 comma 6, la facoltà di svolgere le attività collegiali "a distanza" purché non rivestano carattere deliberativo, secondo quanto indicato in proposito dal Regolamento di istituto.

Ciò considerato, è illegittimo il ricorso allo scrutinio online: l'articolo 44 del CCNL specifica in modo inequivocabile che la modalità "a distanza" è utilizzabile solo per le attività collegiali rientranti nel comma 3 lett. a) e b) oltre alle due ore di programmazione didattica settimanale nella primaria, ma non certo per quelle di cui alla lett. c) ovvero *scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione*.

SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell'Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.

È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, tipo quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell'istituto.

In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questi lavoratori hanno diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

PERSONALE IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Per quanto riguarda eventuali impegni di docenti e ATA come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla [scheda sulle norme per i permessi elettorali](#) in occasione delle elezioni.

CHIARIMENTO SU PERMESSI E/O FERIE

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dalle autorità competenti, **si determina un'assenza pienamente legittima**, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale.

Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, né imposte come ferie o considerate permessi retribuiti e rientrano a pieno titolo nel computo dei periodi utili ai fini dell'anno di formazione e prova e nella continuità del servizio su supplenza.

ISCRIVITI

ISCRIVITI.FLCGIL.IT

RIMANI AGGIORNATO

www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL



[@flccgilfanpage](#)



[@flccgil](#)



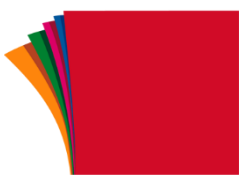
@flccgilnazionale



sindacato.flcgil.org.br



canale whatsapp



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*